Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

MISURA PNRR M2C1 - INVESTIMENTO 3.4 "FONDO ROTATIVO CONTRATTI DI FILIERA (FCF)"

FAQ

21 SETTEMBRE 2026

Ammissibilità delle spese oggetto di rendicontazione

QUESITO N.215

L'avviso pubblico al punto 5 par. 12, recita testualmente:
Non sono ammesse spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria qualora l'opzione di acquisto, ovvero il riscatto, non intervenga entro il termine previsto dal successivo art. 14, comma 2, del presente Avviso. Si deduce che le spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse laddove l'opzione d'acquisto ovvero il riscatto intervengano entro il termine della realizzazione degli interventi.
Perché, invece, si considerano non ammissibili a prescindere le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria?

R: La previsione riportata al paragrafo 2.1 delle Linee guida per la rendicontazione delle spese (pag. 6), secondo cui non sono ammissibili i "beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria", deve essere letta congiuntamente alle disposizioni dell'Avviso pubblico, alle FAQ e alle ulteriori previsioni contenute nelle stesse Linee guida. Pertanto, in linea con la FAQ n. 184 e la FAQ n. 197, il contratto di leasing è previsto per gli investimenti nelle Tabelle 1A e 2A, le spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse laddove l'opzione d'acquisto ovvero il riscatto intervengano entro il termine della realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'Avviso.

I costi accessori connessi al contratto di leasing, quali, a titolo esemplificativo, il margine del concedente, gli interessi e i relativi costi di rifinanziamento, gli oneri assicurativi e le spese generali di noleggio, non sono ammissibili, in quanto non riconducibili al costo del bene né direttamente imputabili al suo utilizzo nell'ambito delle attività progettuali.

QUESITO N.216

Con riferimento alla Tabella 4A – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, si chiede di chiarire se siano ammissibili le spese sostenute per il noleggio o l'acquisizione mediante leasing di strumentazione e attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto. Si chiede, inoltre, di indicare la documentazione necessaria per la rendicontazione.

R: In relazione a quanto previsto dalla Tabella 4A – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo - che include tra le spese ammissibili i costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui esse sono utilizzate per il progetto, possono essere considerati ammissibili anche i costi sostenuti mediante noleggio o locazione finanziaria (leasing), purché strettamente riferiti alle attività progettuali e limitatamente al periodo di effettivo utilizzo del bene. Per i beni acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile è commisurato all'effettivo impiego delle attrezzature nell'ambito delle attività progettuali.

Ai fini dell'ammissibilità, il beneficiario deve essere in grado di dimostrare la necessità del bene rispetto alle attività di ricerca e sviluppo, la congruità della spesa, la tracciabilità dei pagamenti e l'effettivo utilizzo nell'ambito del progetto.

A tal fine, dovrà essere prodotta idonea documentazione probatoria, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- contratto di noleggio o leasing recante l'identificazione del bene, la durata del contratto e il dettaglio dei canoni;
- documentazione attestante la consegna e la messa in funzione del bene;
- documentazione contabile ed evidenza dell'avvenuto pagamento dei canoni;
- documentazione idonea a dimostrare l'impiego del bene nelle attività progettuali e il criterio di imputazione della spesa al progetto;
- dichiarazione attestante che il bene è nuovo di fabbrica.

Non sono in ogni caso ammissibili i costi accessori connessi ai contratti di leasing o noleggio, quali il margine del concedente, gli interessi, i costi di rifinanziamento, gli oneri assicurativi e le spese generali di gestione del contratto. Non sono inoltre ammissibili le spese relative al noleggio di beni già di proprietà del soggetto beneficiario né quelle relative al noleggio di beni usati.

Il beneficiario che opta per il leasing o il noleggio è tenuto, altresì, a fornire adeguata dimostrazione della convenienza economica della soluzione prescelta rispetto all'acquisto del bene.

QUESITO N.217

Le spese effettuate attraverso un General Contractor, cioè mediante un unico soggetto responsabile dell'intero processo edilizio o di ristrutturazione, dalla progettazione alla consegna finale, che agisce come interlocutore unico per il committente, sono ammissibili?

R: La previsione riportata al paragrafo 2.1 delle Linee guida per la rendicontazione delle spese (pag. 6), secondo cui non sono ammissibili i "beni acquistati con il cosiddetto sistema 'chiavi in mano'", non costituisce un divieto generalizzato di ricorrere ad un General Contractor. In particolare, la figura del General Contractor costituisce una modalità di organizzazione ed esecuzione dell'intervento e non coincide necessariamente con il sistema di acquisto "chiavi in mano".

L'inammissibilità riguarda le fattispecie nelle quali il bene venga acquistato come prodotto finito "chiavi in mano", senza che sia possibile ricondurre e verificare analiticamente le singole prestazioni, lavorazioni e voci di costo rispetto alle categorie di spesa ammissibili previste dall'Avviso e dalle Linee guida. Pertanto, le spese sostenute attraverso un General Contractor possono ritenersi ammissibili qualora siano riconducibili alle specifiche categorie di spesa previste dalla Misura, siano analiticamente documentate e rendicontate secondo le modalità previste dall'Avviso e dalle Linee guida; mentre non risultano ammissibili qualora configurino un acquisto unitario del bene secondo il sistema "chiavi in mano", non verificabile nelle sue singole componenti di costo.

Ammissibilità delle spese oggetto di rendicontazione – tab 3 A

QUESITO N.218

Nel documento Ismea sembrerebbero mancare le spiegazioni sull'ammissibilità delle spese relative alle attività connesse al riconoscimento dei regimi di qualità. Al riguardo si chiede se sono ammissibili i seguenti costi:

- *Costi relativi alla preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, ivi compresi i costi di consulenza per l'ottenimento delle certificazioni;*
- *Costi iniziali di certificazione (costi dell'organismo di controllo).*

R: Le previsioni della Tabella 3A – Allegato 6 del Bando Agroalimentare (D.M. MASAF n. 0264374/2024) e le Linee Guida per la rendicontazione delle spese (par. 4.6) prevedono che la voce di costo "Costi di ricerca, studi di mercato, progettazione del prodotto e attività connesse al riconoscimento dei regimi di qualità" comprenda le spese sostenute per le ricerche di mercato, per l'ideazione e la progettazione del prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, esclusivamente con riferimento a prodotti agricoli coperti da regimi di qualità riconosciuti secondo la normativa europea applicabile.

Pertanto, rientrano tra le spese ammissibili i costi sostenuti per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, comprese le attività di consulenza strettamente necessarie alla predisposizione della documentazione e all'ottenimento della certificazione.

Come indicato nella FAQ 323 (V bando PNC) non sono ammissibili i costi previsti nelle fasi successive alla preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità.

QUESITO N.219

Nell'ambito delle azioni di cui alla Tabella 3A, è possibile utilizzare nei materiali promozionali, negli allestimenti fieristici, nelle pubblicazioni e nei siti web collegati agli eventi, i loghi delle imprese partecipanti o un marchio identificativo della filiera?

R: Con riferimento alle iniziative relative a fiere, mostre e concorsi, si precisa che sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla partecipazione all'evento, quali spese di iscrizione, viaggio, trasporto, affitto degli spazi, costi di allestimento e disallestimento, nonché spese per pubblicazioni e siti web finalizzati ad annunciare l'evento.

Si precisa in via preliminare che le misure promozionali di cui alla lettera B della tabella 3A (voci B.a, B.b, B.c e B) dovranno essere progettate e realizzate in forma collettiva, neutra e non individualizzante, garantendo la rappresentatività dell'intera categoria senza generare vantaggi selettivi. Anche gli allestimenti fieristici, la pannellistica e i contenuti web relativi alle iniziative comprese nella Tabella 3A dovranno rispettare tali criteri, evitando qualunque elemento riconducibile a singoli operatori economici.

Restano escluse dal divieto unicamente le ipotesi in cui la normativa europea consente espressamente il riferimento all'origine, come nel caso delle denominazioni registrate o dei regimi di qualità riconosciuti a livello UE.

È invece possibile presentare contenuti informativi generici, quali descrizioni aggregate della filiera, dati di settore, caratteristiche comuni dei produttori e informazioni generali sulla produzione regionale, purché formulati in modo neutro e non selettivo

La valutazione della coerenza delle iniziative e dei relativi materiali di comunicazione sarà effettuata sulla base di criteri oggettivi e verificabili, quali l'assenza di riferimenti a operatori economici specifici, la garanzia di accesso e visibilità paritaria per tutti i soggetti coinvolti e l'assenza di elementi che possano determinare una valorizzazione selettiva di singole imprese.

QUESITO N.220

Con riferimento alle spese per servizi di ricerca, consulenza e attività promozionali previste dalla Tabella 3A, si chiede di chiarire se il contributo debba essere corrisposto direttamente al prestatore del servizio oppure al Soggetto Beneficiario che ha sostenuto la spesa.

R: Le agevolazioni relative ai servizi di ricerca, consulenza e attività promozionali della Tabella 3A sono riconosciute da ISMEA al Soggetto Beneficiario, il quale, in qualità di promotore e coordinatore delle attività, sostiene le spese – pagando direttamente i prestatori dei servizi – e le rendiconta a ISMEA. L'erogazione delle agevolazioni al Soggetto Beneficiario, previa verifica della relativa documentazione giustificativa e a fronte del pagamento che quest'ultimo ha versato al prestatore del servizio, coprirà esclusivamente le spese effettivamente sostenute per i servizi ricevuti, configurandosi quale copertura di costi relativi a servizi resi nell'interesse collettivo della filiera e non selettivo, in coerenza con i principi unionali applicabili.

QUESITO N.221

In merito agli interventi inseriti in Tabella 3A, è possibile rendicontare, nei limiti di budget approvato, anche spese di pubbliche relazioni come ad esempio: redazione/invio di comunicati stampa, invito dei giornalisti alle fiere, predisposizione comunicati per diffusione dati fattuali sul prodotto promosso, ecc.?

R: Ai fini dell'ammissibilità delle spese si rinvia a quanto previsto dall'Allegato 6, paragrafo 3 "Spese ammissibili", del Decreto Agroalimentare e del Decreto Pesca e Acquacoltura, nonché a quanto descritto nella tabella 3A - Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli. In linea generale, risultano ammissibili i costi per le pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, finalizzati alla diffusione dei dati fattuali sul prodotto promosso purché strettamente connesse con l'intervento finanziato.

Ammissibilità delle spese oggetto di rendicontazione – Tab 4A

QUESITO N.222

Con riferimento alla Tabella 4A – Voce 5, si chiede di chiarire se le spese generali:

- *siano previste entro una quota massima percentuale;*
- *se siano riconosciute in forma forfettaria e, qualora lo fossero, in quale percentuale;*
- *cosa si intende per "servizi generali supplementari" e "altri costi di esercizio" e a quali condizioni tali spese possono essere rendicontate.*

R: Con riferimento alla Tabella 4A – Voce 5, si rappresenta che:

- non è prevista una quota massima percentuale di rendicontazione delle spese generali;
- non è previsto il riconoscimento delle spese generali con modalità forfettarie, bensì a costi reali;
- rientrano tra le spese per "servizi generali supplementari" e "altri costi di esercizio", le spese direttamente connesse allo svolgimento delle attività progettuali che non risultino già ricomprese nelle altre categorie di costo ammissibili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, etc.), supporti informatici, carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, etc.

Le spese relative ai "servizi generali supplementari" e agli "altri costi di esercizio" possono essere riconosciute esclusivamente qualora sia dimostrabile il loro collegamento diretto con il progetto e la loro effettiva necessità ai fini della realizzazione delle attività di ricerca.

A tal fine, il Beneficiario è tenuto a dimostrare il nesso diretto tra la spesa sostenuta e le attività progettuali, nonché a determinarne l'importo sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili.

È inoltre necessario disporre di adeguata documentazione amministrativa, contabile e fiscale idonea a comprovare la spesa effettivamente sostenuta e la sua corretta imputazione al progetto.

Regolarità amministrativo – contabile

QUESITO N. 223

Nel caso in cui una fattura o altro documento giustificativo di spesa sia stato emesso in assenza del CUP e/o dei riferimenti al finanziamento PNRR M2C1 – Investimento 3.4 – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), la relativa spesa può essere considerata ammissibile ai fini della rendicontazione? In caso affermativo, quali modalità di riconciliazione possono essere adottate dal Beneficiario?

R: Sì, la spesa può essere ammessa alla rendicontazione, purché sia garantita la piena riconducibilità della stessa al Programma finanziato, nel rispetto dei principi di tracciabilità, assenza di doppio finanziamento e corretta contabilizzazione. Pertanto:

Per le spese sostenute prima della comunicazione del CUP, la riconciliazione può essere effettuata mediante Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

n. 445/2000, con la quale il Beneficiario attesta la riferibilità della spesa alla Misura PNRR M2C1 – Investimento 3.4 dichiarando altresì che, per i medesimi costi o per le stesse quote di costo, non sono state presentate domande finalizzate all'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche, indicando il CUP xxx.

Per le spese sostenute successivamente alla comunicazione del CUP, la riconciliazione deve avvenire mediante integrazione elettronica del documento fiscale da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI) e contestuale Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) con la quale il Beneficiario attesta la riferibilità della spesa alla Misura PNRR M2C1 – Investimento 3.4 dichiarando altresì che, per i medesimi costi o per le stesse quote di costo, non sono state presentate domande finalizzate all'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche.

QUESITO N.224

Ad ogni SAL dovrà essere comprovato, e sarà oggetto di verifica da parte di ISMEA, il progressivo e proporzionale impiego dei mezzi propri, ossia delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario per la copertura del fabbisogno finanziario. Quale documentazione è richiesta per dimostrare il corretto apporto dei mezzi propri? È possibile coprire la quota minima pari al 25% dei costi ammissibili a carico del Beneficiario mediante un finanziamento bancario assistito da una garanzia pubblica?

R: A comprova del progressivo e proporzionale impiego dei mezzi propri, come previsto dalle Linee Guida per la rendicontazione delle spese (pag. 3-4), il Soggetto Beneficiario è tenuto, in sede di presentazione di ciascun SAL, a trasmettere la documentazione attestante le spese sostenute, i relativi giustificativi di pagamento e la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) attestante il corretto apporto dei mezzi propri, secondo il modello disponibile sul sito ISMEA nella sezione dedicata alle Linee Guida per la rendicontazione (Allegato B). Tali elementi saranno oggetto di verifica da parte di ISMEA ai fini dell'accertamento del rispetto del principio di progressivo e proporzionale impiego di mezzi propri.

Con riferimento alla quota minima di partecipazione finanziaria del Beneficiario, pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili, si precisa che la stessa deve essere assicurata mediante risorse prive di qualsiasi elemento di sostegno pubblico. Di conseguenza, tale quota non può essere coperta mediante finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche.

Tracciabilità delle spese e utilizzo del C/C dedicato

QUESITO N.225

Nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato pagamenti riferiti al Programma finanziato utilizzando un conto corrente diverso da quello dedicato indicato ai fini della rendicontazione, la relativa spesa può essere considerata ammissibile? Quali elementi devono essere forniti per garantire la tracciabilità dell'operazione?

R: Qualora una spesa sia stata sostenuta utilizzando un conto corrente diverso da quello dedicato, la relativa ammissibilità potrà comunque essere valutata positivamente, a condizione che il Beneficiario sia in grado di:

- ricostruire integralmente il flusso finanziario relativo alla spesa;
- dimostrare l'inequivocabile riconducibilità del pagamento al progetto finanziato;
- produrre una DSAN attestante la riferibilità del pagamento al progetto PNRR e l'impegno ad utilizzare, per il futuro, il conto corrente dedicato;
- predisporre un'apposita tabella di riconciliazione tra mandato di pagamento, bonifico, fattura, voce di spesa, estratto conto.

In ogni caso, la valutazione dell'ammissibilità della spesa resta subordinata all'esito positivo dell'istruttoria amministrativa.

Resta fermo il divieto di utilizzo di conti correnti personali per la gestione di operazioni finanziate con risorse PNRR, in quanto non idonei a garantire i requisiti sopra citati e l'obbligo di comunicare tempestivamente a ISMEA eventuali variazioni del conto corrente dedicato mediante PEC, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la rendicontazione pubblicate sul sito Ismea.

QUESITO N.226

Con riguardo all'acquisto di terreni e/o altri immobili, si chiede di confermare se, ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'eventuale omissione nell'atto notarile pubblico della dicitura "M2C1 – Investimento 3.4 fondi NGEU" e del CUP possa essere superata qualora sia comunque possibile dimostrare, mediante idonea documentazione, la riconducibilità univoca dell'investimento al progetto finanziato, la tracciabilità dei flussi finanziari e la verificabilità della spesa.
Si chiede, inoltre, di chiarire se, nel caso in cui l'atto notarile sia già stato stipulato, sia sufficiente procedere alla riconciliazione mediante idonea documentazione integrativa, senza necessità di integrazione o rettifica dell'atto notarile.

R: Le Linee Guida per la rendicontazione delle spese (pag. 14), con riferimento all'acquisto di terreni e fabbricati, prevedono che il contratto di compravendita riporti la dicitura "M2C1 – Investimento 3.4 fondi NGEU", al fine di rendere immediatamente riconducibile l'investimento al progetto finanziato. Qualora tale dicitura non sia stata inserita nell'atto di compravendita, il Beneficiario potrà procedere alla riconciliazione, ai fini della tracciabilità dell'investimento, dimostrando la piena riferibilità dell'acquisto al progetto finanziato mediante la predisposizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal Beneficiario. Con tale dichiarazione, il Beneficiario dovrà attestare che l'acquisto deve intendersi a

valere sul CUP XXX e sul PNRR – Missione 2, Componente 1, Investimento 3.4 – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo e finanziato con risorse NextGenerationEU.

QUESITO N. 227

Gli enti pubblici possono utilizzare un unico conto corrente per più progetti, purché adottino una codificazione contabile che garantisca la completa tracciabilità delle entrate e delle spese riferite a ciascun progetto?

R: L'obbligo di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 riguarda tutti i soggetti che entrano nella filiera dei flussi finanziari collegati a commesse pubbliche, senza distinzione della loro natura giuridica. Tale principio si estende anche ai beneficiari pubblici (Università, Enti di ricerca), i quali, pur operando all'interno di sistemi contabili più strutturati, devono comunque garantire che i movimenti relativi al PNRR siano tracciabili attraverso conti dedicati, sotto-conti o partizioni interne, coerenti con la disciplina dell'ente.

Pertanto, per un beneficiario pubblico, l'obbligo di individuare un conto corrente dedicato non implica necessariamente l'apertura di un nuovo conto, poiché la norma consente l'uso di conti dedicati "anche non in via esclusiva" e dunque l'amministrazione può adempiere individuando:

- un conto esistente, purché ad esso sia dedicata la movimentazione del progetto;
- un sotto-conto interno o partizione contabile idonea, purché consenta la tracciabilità integrale.

Ciò che rileva è che tutti i movimenti riferibili al progetto transitino su un canale identificabile, segregato e riconducibile all'intervento finanziato, e che l'ente sia in grado di comunicare tali estremi a ISMEA e di produrre evidenze contabili coerenti in sede di controllo, monitoraggio e rendicontazione.

QUESITO N.228

Si chiede se nel caso di Aziende agricole la tracciabilità delle spese possa essere soddisfatta tramite l'utilizzo di un apposito sezionale dedicato nel Registro IVA delle fatture relative al progetto e/o con una DSAN rilasciata dal Beneficiario.

R: Per le aziende agricole, l'utilizzo di un apposito sezionale nel Registro IVA e/o di una DSAN può supportare la separazione contabile e la riconducibilità delle fatture al progetto, ma non sostituisce l'obbligo di utilizzare il conto corrente dedicato previsto dalle Linee guida ISMEA. Per i casi in cui le spese siano state sostenute mediante un conto diverso da quello dedicato, si rinvia a quanto previsto dalla FAQ n. 225.

Obblighi di Comunicazione/Informazione

QUESITO N.229

Per i Beneficiari privi di un sito web o di una pagina social, ai fini degli obblighi di pubblicità PNRR è sufficiente esporre nel sito produttivo un cartello informativo? Quali dimensioni e caratteristiche deve rispettare il cartello relativo al progetto e al cantiere?

R: I beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021. Il predetto art. 34 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall'Unione europea (https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18572).

La promozione del progetto potrà avvenire sul sito web ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster o una targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation EU e relativi loghi.

Quanto alle dimensioni e al formato, occorre rispettare i criteri generali di adeguata visibilità e leggibilità, garantendo che l'emblema dell'Unione europea abbia almeno lo stesso risalto degli eventuali altri loghi e non venga modificato con l'aggiunta di ulteriori segni, marchi o testi.

Il logo in questione è reperibile alla pagina seguente: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en - *voce NextGenerationEU.*

I logo tipo del Masaf possono essere richiesti, invece, inviando una mail a webmaster@masaf.gov.it.

Per i Beneficiari che non dispongono di un sito web o di una pagina social, gli obblighi di informazione e pubblicità risultano assolti mediante la collocazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster o di una targa contenente le informazioni essenziali sul progetto finanziato, i suoi obiettivi e il riferimento al sostegno europeo.

Il cartello informativo presente nel sito produttivo e quello relativo al cantiere possono soddisfare l'obbligo, purché siano effettivamente visibili e riportino tutti gli elementi richiesti.

Per i beneficiari che dispongono di un sito web/pagina social, si rammenta che la pubblicazione on line non sostituisce l'obbligo di comunicazione fisica presso il luogo di realizzazione dell'intervento. Resta inteso che per le ricerche finanziate nell'ambito della tabella 4A la data di avvio del programma nonché i risultati ottenuti dovranno essere pubblicati on line e resi disponibili gratuitamente.

Anticipazione

QUESITO N.230

L'anticipo del contributo blocca la presentazione dei SAL solo per il beneficiario richiedente e per il tempo necessario all'istruttoria? In caso affermativo, cosa si intende per conclusione dell'elaborazione della domanda di anticipo?

R: La richiesta di anticipazione impedisce temporaneamente la presentazione del SAL esclusivamente per il Beneficiario interessato, senza bloccare le richieste riferite agli altri Beneficiari del Programma. Tale limitazione cessa con la conclusione del procedimento di anticipazione, ovvero quando ISMEA completa le verifiche istruttorie finalizzate all'erogazione e ne comunica formalmente l'esito al beneficiario.

Variazioni e Modifiche

QUESITO N.231

Per un appalto "a misura", è possibile aggiornare in piattaforma ISMEA il contratto già caricato con gli importi definitivi, mantenendone la validità anche per le fatture precedentemente rendicontate e allineando le eventuali variazioni di costo?

R: Qualora gli importi definitivi subiscano variazioni, sarà necessario verificare che le stesse non rientrino nelle fattispecie disciplinate dall'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e dall'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura. In caso contrario, dovranno essere seguite le procedure previste dalle Istruzioni Operative 2.0, paragrafi 8.1 e 8.2.

Sarà poi necessario inserire in piattaforma l'addendum al contratto già sottoscritto e caricato, unitamente al computo metrico a supporto delle modifiche verificatesi in fase di esecuzione dei lavori.

La definizione dell'importo finale non rende invalido il contratto già prodotto né le fatture precedentemente rendicontate.

QUESITO N.232

Come vengono gestite e rappresentate nel portale le variazioni non sostanziali di budget, in aumento o in diminuzione, comunicate prima del SAL, quando non risultano ancora compensate da variazioni definitive di altre voci, fermo restando il limite massimo di spesa approvato? È possibile prevedere un sistema che tracci tali variazioni mantenendo invariato il totale complessivo del progetto?

R: Le variazioni non sostanziali devono essere comunicate prima della presentazione della richiesta di SAL e possono essere apportate nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 16, commi 7 e 8, dell'Avviso, nonché secondo le modalità e le condizioni chiarite nella FAQ n. 236.

All'interno del Portale sono inoltre tracciate tutte le modifiche richieste dai singoli Beneficiari, con evidenza dei relativi impatti sia a livello di singolo progetto sia sull'intera Filiera.

Premesso che in nessun caso le variazioni possono comportare un aumento delle agevolazioni concesse, si evidenzia che per le variazioni non sostanziali si applica quanto stabilito dall'art.16 comma 9 dell'Avviso.

QUESITO N. 233

Gli scostamenti di spesa o le modifiche tecniche di dettaglio emersi durante i lavori possono essere comunicati nel computo metrico consuntivo oppure richiedono una preventiva richiesta formale di variazione?

R: Gli scostamenti emersi in corso d'opera possono essere rappresentati nel computo metrico consuntivo, evidenziando le differenze rispetto al computo estimativo iniziale. Qualora riconducibili alle casistiche di cui all'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e all'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura, dovranno essere gestiti secondo la procedura prevista per le variazioni sostanziali o non sostanziali.

QUESITO N.234

La presentazione di una richiesta di variazione sostanziale sospende i termini di cantierabilità? In caso affermativo, tale sospensione si applica a tutte le filiere e qual è il relativo riferimento normativo o procedurale?

R: Si conferma che la presentazione di una richiesta di variazione sostanziale comporta, per il periodo necessario allo svolgimento della relativa istruttoria, la sospensione dei termini connessi alla verifica della cantierabilità. L'istruttoria è volta ad accertare che le modifiche proposte non pregiudichino la cantierabilità e il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del Programma e dei singoli Progetti. Tale impostazione si applica sia ai Programmi della filiera agroalimentare sia ai Programmi della pesca e dell'acquacoltura e trova riferimento negli artt. 4, 5 e 16 dell'Avviso Agroalimentare e negli artt. 4, 5 e 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura, nonché nelle relative Istruzioni Operative.

QUESITO N.235

Con riferimento all'art. 16 dell'Avviso, si chiede di chiarire quali criteri consentano di distinguere le variazioni sostanziali, soggette a preventiva autorizzazione, dalle modifiche non sostanziali soggette a semplice comunicazione. In particolare, si chiede se la sostituzione di un intervento con un altro appartenente alla medesima categoria di spesa e di pari importo debba essere considerata una variazione sostanziale oppure una modifica non sostanziale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del progetto e delle condizioni previste dall'Avviso.

R: La valutazione della sostituzione di un intervento per un altro deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art.16 dell'Avviso Agroalimentare e all'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura. La valutazione che si tratti o meno di una c.d. variazione non sostanziale, non può basarsi esclusivamente sull'aspetto finanziario, ma deve considerare anche la natura e gli effetti della modifica rispetto agli obiettivi e alle caratteristiche del progetto approvato oltre a garantire il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e il rispetto delle condizionalità PNRR.

QUESITO N.236

Con riferimento all'art. 16, commi 7 e 8, dell'Avviso e alle Istruzioni Operative, si chiede di chiarire il criterio da adottare per l'applicazione del limite del 20% previsto per le modifiche delle voci di spesa. In particolare, si chiede di confermare se tale limite debba essere applicato con riferimento alla categoria di spesa (tipologia di intervento) oppure alla singola voce di spesa prevista nel progetto e, conseguentemente, quali modifiche possano essere qualificate come modifiche non sostanziali ai sensi della medesima disposizione.

R: Si chiarisce che per "tipologia di intervento" si intende la Tabella di investimento (es. Tabella 1A) mentre per "voce di spesa" la categoria "spesa ammissibile" nell'ambito della medesima Tabella (es. nella Tab.1A, la spesa per "Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili"). Pertanto, nel rispetto di quanto stabilito nell'art.16 comma 7 dell'Avviso, non sono considerate variazioni le modifiche delle voci di spesa all'interno di ciascuna Tabella di investimento nel limite del 20% della voce medesima (percentuale massima da applicare sia alla voce di spesa in riduzione che a quella in aumento) e che non comportino il superamento della relativa intensità massima di aiuto.

Qualsiasi modifica diversa o ulteriore sarà trattata come variazione ai sensi del suddetto art.16.

Si precisa che i Soggetti Proponenti dovranno verificare preventivamente all'invio della comunicazione di cui all'art.16 comma 9, la natura della variazione quando la stessa abbia impatto finanziario sul piano degli investimenti, considerando che qualora ISMEA dovesse qualificarla quale variazione sostanziale troverà in ogni caso applicazione l'art.16 comma 3 in termini di data iniziale di eleggibilità delle spese effettivamente sostenute.

QUESITO N.237

Con riferimento alle modalità di gestione delle modifiche previste dall'art. 16 dell'Avviso, si chiede di chiarire se, qualora una medesima richiesta comprenda sia modifiche di dettaglio sia variazioni soggette a preventiva autorizzazione, tali fattispecie siano valutate distintamente, applicando il procedimento autorizzativo esclusivamente alle variazioni sostanziali.
Si chiede, inoltre, di chiarire se le modifiche di dettaglio possano essere comunicate anche in un momento successivo alla loro realizzazione, purché adeguatamente documentate e coerenti con i requisiti di tracciabilità previsti dall'Avviso.

R: Come previsto dall'art. 16 dell'Avviso Agroalimentare e dall'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura, sebbene la Piattaforma ISMEA consenta la presentazione contestuale di entrambe le fattispecie nell'ambito della medesima istanza, occorre distinguere tra variazioni sostanziali e non sostanziali del programma di investimento. In particolare, le variazioni non sostanziali (comma 7 e successivi) sono gestite come mere comunicazioni del beneficiario, diversamente, le variazioni sostanziali sono subordinate alla preventiva attività istruttoria di ISMEA. Si conferma che le variazioni non sostanziali potranno essere comunicate anche in un momento successivo alla realizzazione della spesa purché adeguatamente documentate e supportate da elementi idonei a verificare il mantenimento della "congruità della spesa", ma anche di verificare che si tratti effettivamente di variazione non sostanziale. Si precisa che, qualora ISMEA dovesse qualificare la modifica comunicata ai sensi dell'art. 16 comma 9 quale variazione sostanziale, troverà in ogni caso applicazione l'art.16 comma 3 in termini di data iniziale di eleggibilità delle spese effettivamente sostenute.

QUESITO N.238

Le istruzioni operative 2.0 al capitolo 8 (pag. 17) prevedono che, in presenza di una richiesta di variazione soggetta a istruttoria, le attività di rendicontazione (richieste di anticipazione e di erogazione) dell'intero Programma siano sospese fino alla comunicazione dell'intervenuta efficacia del contratto di filiera aggiornato. Tale previsione sembra implicare che, anche in presenza di una variante riferita a un singolo Progetto ai sensi dell'art. 16, comma 1 dell'Avviso, l'intero Programma venga automaticamente assoggettato a una nuova verifica di cantierabilità, con conseguente sospensione delle attività di rendicontazione per tutti i Beneficiari, inclusi quelli del tutto estranei alla modifica.

Si chiede di chiarire se:

- *la sospensione delle attività di rendicontazione debba essere necessariamente estesa all'intero Programma di filiera, oppure possa essere limitata ai soli Progetti oggetto di variante nei casi in cui la variante non incida sugli equilibri complessivi del Programma;*
- *la verifica conseguente alla variante debba riguardare l'intero Programma ovvero essere circoscritta al singolo intervento modificato.*

R: In applicazione del capitolo 8 (pag. 17) delle Istruzioni Operative 2.0, le variazioni non possono comportare la perdita delle condizioni che hanno determinato la comunicazione dell'intervenuta efficacia del Contratto di filiera. A seguito della presentazione di una richiesta di variazione soggetta a istruttoria deve, pertanto, essere verificato il mantenimento della cantierabilità, dei requisiti di ammissibilità e degli obiettivi del Programma.

La sospensione delle attività di rendicontazione, comprese le richieste di anticipazione e di erogazione per stato di avanzamento, riguarda l'intero Programma fino alla conclusione del procedimento di variazione e alla comunicazione dell'intervenuta efficacia del Contratto di filiera aggiornato, anche quando la modifica interessi un singolo Progetto. La verifica non richiede necessariamente una nuova istruttoria integrale su tutti i Progetti, ma deve riguardare gli elementi necessari ad accertare che la variazione non incida sui requisiti, sugli obiettivi e sugli equilibri complessivi del Programma. Resta quindi circoscritta, quanto all'oggetto, agli effetti della variazione proposta, fermo restando che la sospensione delle attività di rendicontazione opera per l'intero Programma, ai sensi del capitolo 8 delle Istruzioni Operative 2.0, dell'art. 16, commi 1 e 2, dell'Avviso Agroalimentare e dell'art. 15 dell'Avviso Pesca e Acquacoltura.

QUESITO N.239

Con riferimento alle modifiche della localizzazione degli investimenti, si chiede di chiarire se il trasferimento dell'investimento nell'ambito della stessa provincia o della stessa regione possa essere qualificato come modifica non sostanziale soggetta a semplice comunicazione a mezzo PEC al ministero e al Soggetto Istruttore, fermo restando il rispetto degli obiettivi e delle condizioni previste dall'Avviso.

R: L'art. 16, comma 1, dell'Avviso Agroalimentare e l'art. 15, comma 1, dell'Avviso Pesca e Acquacoltura qualificano espressamente come variazione la modifica della localizzazione territoriale degli interventi. Il cambio di localizzazione (inclusa la particella catastale), infatti, comporta la necessità di acquisire e valutare nuova documentazione progettuale e autorizzativa, richiedendo una

specifica istruttoria da parte di ISMEA. Pertanto, tale fattispecie non può essere ricondotta a una mera modifica non sostanziale.

QUESITO N.240

Con riferimento alle modifiche delle tempistiche progettuali risultanti dal cronoprogramma, si chiede di chiarire se tali modifiche possano essere qualificate come modifiche non sostanziali soggette a semplice comunicazione a mezzo PEC al ministero e al Soggetto Attuatore oppure debbano essere considerate variazioni soggette a preventiva autorizzazione.

R: Con riferimento alle modifiche delle tempistiche progettuali risultanti dal cronoprogramma, pur rientrando tra le fattispecie di variazione individuate dall'Avviso, la relativa disciplina attuativa prevede un approccio differenziato. In particolare, nell'ambito della Misura PNRR M2C1 – Investimento 3.4, le modifiche del cronoprogramma assumono natura sostanziale esclusivamente qualora incidano sul conseguimento di milestone e target del PNRR o su elementi essenziali del Progetto.

Negli altri casi, tali modifiche possono essere gestite come variazioni non sostanziali, mediante procedure semplificate, fermo restando l'obbligo di comunicazione da parte del Soggetto proponente.

QUESITO N.241

Con riferimento all'art. 16 dell'Avviso, si chiede di confermare se siano ammissibili variazioni che comportino una riduzione del punteggio attribuito al singolo Beneficiario e, conseguentemente, del punteggio complessivo del Programma, purché siano rispettati i punteggi minimi previsti per ciascun ambito di valutazione e sia mantenuta la posizione utile del Programma in graduatoria.

R: Si rimanda all'art. 16, comma 1, dell'Avviso Agroalimentare ove si stabilisce espressamente che "*in nessun caso le variazioni possono comportare la riduzione del punteggio complessivo del Programma utile per la collocazione in graduatoria; le variazioni devono rispettare in ogni caso i punteggi minimi previsti per ciascun ambito di valutazione*".

Cumulabilità

QUESITO N.242

Come deve essere calcolato il cumulo tra le agevolazioni e il PNRR della Misura FCF e i crediti d'imposta 4.0 o 5.0, distinguendo tra misure finanziate con risorse nazionali e misure finanziate con risorse PNRR, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento?

R: Il cumulo tra le agevolazioni della Misura FCF e i crediti d'imposta 4.0 o 5.0 deve essere valutato in funzione della fonte delle risorse che finanziano il credito d'imposta:

- nel caso di crediti d'imposta qualificati come misure di carattere generale, il cumulo è ammesso secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate richiamati dalla FAQ n. 308 del V Bando. In tal caso il credito può cumularsi con le agevolazioni dei Contratti di Filiera fino al limite rappresentato dal costo sostenuto per l'investimento;
- nel caso di crediti d'imposta finanziati con risorse PNRR, trova invece applicazione la Circolare MEF-RGS n. 33/2021, espressamente richiamata dalla FAQ n. 308. In tale ipotesi, qualora l'investimento sia già incentivato da altre risorse pubbliche, il credito d'imposta è cumulabile esclusivamente sulla quota di costo non finanziata da altre agevolazioni pubbliche, fermo restando il rispetto del principio di assenza del doppio finanziamento, degli eventuali limiti previsti dai regimi agevolativi applicabili e del limite del costo complessivamente sostenuto per l'investimento.

QUESITO N.243

L'iperammortamento è cumulabile con le agevolazioni PNRR della Misura M2C1 e con altri finanziamenti pubblici riferiti ai medesimi costi, purché non siano coperte le stesse quote di spesa e non venga superato il costo sostenuto?

R: Sì. L'iperammortamento, in quanto misura di natura fiscale, può essere cumulato con le agevolazioni concesse nell'ambito della Misura PNRR M2C1 – Investimento 3.4 e con altri strumenti di sostegno pubblico, purché siano rispettati il divieto di doppio finanziamento, gli eventuali limiti previsti dai regimi agevolativi applicabili e il principio secondo cui il sostegno complessivamente ottenuto non può superare il costo dell'investimento.

QUESITO N.244

In coincidenza dell'emanazione della versione 1.0 del 06/12/2024 delle Istruzioni Operative della Misura 2 Componente 1 – Investimento 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), avevamo proposto il seguente quesito:
L'articolo 2, comma 10 dell'Avviso prot. n. 182458 del 22/04/2022 prevedeva che "Le intensità massime di aiuto concedibile potranno essere oggetto di revisione a seguito di eventuali modifiche che interverranno nel quadro regolatorio e normativo, previo assenso da parte della Commissione europea e nel limite delle risorse disponibili".
Allo stato tutti i riferimenti al Regolamento (UE) n. 702/2014 sono sostituiti dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 e che lo stesso ha modificato le intensità di aiuto massimo previste per alcune tipologie di interventi e beneficiari (vedasi ad esempio gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui alla Tabella 1A che sono stati elevati dal 50% al 65% e quelli in favore dei giovani agricoltori elevati all'80%).

La versione 1.0 del 06/12/2024 delle Istruzioni Operative della Misura 2 Componente 1 – Investimento 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo in attuazione del PNRR, al paragrafo 7 "Agevolazioni concedibili" recita testualmente "La percentuale massima di contributo in conto capitale richiedibile rispetto all'importo totale dell'investimento, per tipologia di investimento e tipologia di Soggetto Beneficiario è la stessa indicata nei rispettivi Avvisi (art. 6 comma 4 dell'Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, e articolo 6 comma 3 dell'Avviso n. 300946 del 6 luglio 2022)" e che "L'ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, del Finanziamento agevolato e dei mezzi propri, conferibili anche tramite eventuale finanziamento bancario, non può superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto e le soglie previste dall'Allegato al "Decreto PNRR".
Sempre lo stesso paragrafo 7 delle Istruzioni Operative recita testualmente che "Il programma può essere finanziato con ulteriori risorse pubbliche a carattere nazionale, sempre nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato; non è ammesso il finanziamento a valere su ulteriori fondi europei.
Sulla base di tali premesse, fermo restando che per i Contratti di filiera continueranno, ad ogni modo, ad applicarsi le percentuali di contributo richiedibili per ciascuna tipologia di investimento e tipologia di Soggetto beneficiario, indicate dall'Allegato A del Decreto PNRR del 12/06/2024, si chiede pertanto conferma che è possibile cumulare con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili le presenti agevolazioni, purché tale cumulo non dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472.

R: In piena continuità con l'impianto delineato dal Regolamento (UE) n. 2021/241, che, in tema di addizionalità e finanziamento complementare, stabilisce che i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non riguardi il medesimo costo, è consentito il cumulo di più agevolazioni riferite al medesimo programma di investimento. In tale contesto, come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 33 del 31 dicembre 2021, il divieto di doppio finanziamento non deve essere inteso come un divieto assoluto di cumulo, bensì come il divieto di finanziare il medesimo costo o la medesima quota di costo mediante più risorse pubbliche.

Pertanto, è possibile cumulare, nell'ambito di un unico progetto, agevolazioni PNRR e altre misure nazionali, purché siano rispettati i limiti di cumulabilità previsti dalla normativa nazionale ed europea applicabile, ivi compresa quella in materia di aiuti di Stato, e il sostegno complessivamente ottenuto non determini il superamento del costo totale dell'investimento.

Cantierabilita' – Efficacia Del Contratto Di Filiera

QUESITO N.245

Nel calcolo dei 120 giorni per la produzione dei titoli autorizzativi, il mese di agosto deve essere escluso, come previsto dall'Avviso del V Bando, e tale esclusione deve risultare anche nel conteggio della Piattaforma?

R: Sì, si conferma che il mese di agosto è escluso dal computo del termine di 120 giorni e che tale esclusione è stata recepita anche all'interno della Piattaforma.